

previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17179 del 29/07/2014 bis

Contratti di riallineamento contributivo - Art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 - Interpretazione - Sanatoria delle pendenze contributive per i periodi pregressi a condizioni agevolate per le imprese operanti nel Mezzogiorno - Osservanza del programma di riallineamento nel tempo - "Conditio iuris" - Onere probatorio. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17179 del 29/07/2014

L'art. 5 del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente i contratti di riallineamento retributivo, nella sua seconda parte, si interpreta nel senso che la possibilità di beneficiare della sanatoria delle pendenze contributive (a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi), anche per i periodi pregressi e a condizioni agevolate per le imprese operanti nel Mezzogiorno, è subordinata al rispetto di una procedura complessa e alla ricorrenza di una serie di condizioni, fra le quali l'osservanza del programma di riallineamento nel tempo è elemento costitutivo, la cui ricorrenza deve essere allegata e provata dalla parte che deduca, a suo vantaggio, gli effetti della sanatoria.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17179 del 29/07/2014